



ATF SVK ASF

Regolamento organizzativo per i Corsi Interaziendali (CI) per le seguenti professioni:

Installatrice / Installatore di sistemi di refrigerazione AFC

Addetta installatrice / Addetto installatore di sistemi di refrigerazione CFP

Progettista di sistemi di refrigerazione AFC

L'Associazione Svizzera del freddo (ASF) emette il seguente regolamento organizzativo per i Corsi Interaziendali per le professioni di Installatore/installatrice di sistemi di refrigerazione AFC, Addetta installatrice/Addetto installatore di sistemi di refrigerazione CFP, Progettista di sistemi di refrigerazione AFC. I regolamenti si basano sulle ordinanze di formazione (decreto 15 aprile 2020) e sui piani di formazione (decreto 15 aprile 2020) per le professioni summenzionate.

1 Scopo ed enti responsabili dei corsi

1.1 Scopo

I corsi interaziendali hanno lo scopo di introdurre la persona in formazione alle competenze fondamentali della professione. Nella successiva attività nell'azienda di tirocinio la persona deve essere in grado di applicare nel lavoro pratico ciò che ha imparato durante il corso e senza la costante supervisione del formatore professionale; le competenze di base devono essere esercitate, consolidate e approfondite.

1.2 Ente responsabile

L'ente responsabile dei corsi interaziendali è l'Associazione Svizzera del Freddo (ASF).

2 Organi

Gli organi dei corsi sono:

- a. La Commissione di sorveglianza
- b. La Commissione dei corsi

3 Commissione di sorveglianza

La commissione di sorveglianza è considerata la commissione per la formazione professionale dell'ASF.

3.1 Organizzazione della Commissione di sorveglianza

1. I corsi sono soggetti alla sorveglianza nazionale di una Commissione di sorveglianza costituita da almeno tre membri.
2. I membri della Commissione di sorveglianza sono eletti dall'assemblea generale dell'ASF per un mandato della durata di 4 anni. È ammessa la rielezione; altrimenti la Commissione di sorveglianza si auto costituisce.
3. La Commissione di sorveglianza è convocata dal Presidente ogni qual volta gli affari lo richiedano e in ogni caso almeno una volta all'anno. Essa dev'essere altresì convocata qualora due membri della Commissione stessa ne facciano richiesta.
4. La Commissione di sorveglianza è atta a deliberare alla presenza di almeno 2/3 dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità è deciso il voto del presidente.
5. L'organizzazione responsabile può presentare ricorso contro le decisioni della Commissione di sorveglianza entro 30 giorni dalla notifica (recapito del verbale) ed esigere una decisione da parte dell'organizzazione responsabile stessa.
6. Le deliberazioni della Commissione sono messe a verbale.
7. L'amministrazione della Commissione di sorveglianza è affidata all'ufficio dell'ASF.

3.2 Compiti della Commissione di sorveglianza

La Commissione di sorveglianza assicura lo svolgimento uniforme dei corsi interaziendali sulla base del presente regolamento e dei piani di formazione. In particolare, la commissione svolge i seguenti compiti:

- a. Elabora un piano di studio per i corsi sulla base dell'Ordinanza sulla formazione professionale di base e il piano di formazione;
- b. qualora necessario, essa sottopone alla Commissione per lo sviluppo professionale e la qualità delle proposte per l'adeguamento degli obiettivi di prestazione e formazione;
- c. emana direttive relative all'organizzazione e allo svolgimento dei corsi;
- d. in accordo con l'organizzazione responsabile, essa stabilisce i centri di CI e definisce i relativi bacini di utenza;
- e. emana direttive per l'allestimento delle aule dei corsi;
- f. coordina e sorveglia le attività dei corsi ed è responsabile della garanzia di qualità;
- g. controlla i preventivi ed i conteggi del corso e garantisce una contabilità unitaria;
- h. in collaborazione con le commissioni dei corsi, essa redige un piano finanziario pluriennale;
- i. predispone la formazione continua degli istruttori;
- j. presenta un rendiconto annuale all'attenzione dell'assemblea generale dell'ASF.

4 Commissione dei corsi

4.1 Organizzazione

1. La direzione dei corsi è affidata ad una Commissione dei corsi costituita da almeno 3 membri. La Commissione dei corsi viene istituita da parte dell'organizzazione responsabile. Il cantone d'ubicazione e la scuola professionale sono adeguatamente rappresentati nella Commissione dei corsi. Tutti i membri della Commissione dei corsi hanno diritto di voto.
2. La nomina dei membri è quadriennale. È ammessa la rielezione. In caso contrario, la Commissione dei corsi si auto costituisce.
3. La Commissione dei corsi è convocata dal Presidente ogni qual volta gli affari lo richiedano e in ogni caso almeno una volta all'anno. Essa dev'essere altresì convocata qualora 2 membri ne facciano richiesta.
4. La Commissione dei corsi è atta a deliberare alla presenza di almeno 2/3 dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei votanti presenti. In caso di parità è decisivo il voto del presidente.
5. Al fine di tutelare gli interessi specifici dei settori, la Commissione dei corsi può istituire dei gruppi di lavoro a cui delegare i compiti.
6. Le deliberazioni della Commissione sono messe a verbale.

4.2 Compiti

La Commissione dei corsi è responsabile dello svolgimento dei corsi, adempiendo segnatamente ai seguenti compiti:

- a. definisce il programma del corso e gli orari sulla base delle ordinanze sulla formazione e in base ai piani di formazione;
- b. elabora il preventivo dei costi e il conteggio finale sottoponendoli all'attenzione dell'organizzazione responsabile;
- c. designa il personale istruttore e i locali per i corsi;
- d. fornisce le strutture;
- e. stabilisce le date dei corsi e provvede alla loro pubblicazione nonché alla convocazione dei partecipanti ai corsi;
- f. in accordo con il centro di CI, assicura che la frequentazione della scuola professionale venga garantita anche durante lo svolgimento dei corsi interaziendali;
- g. si incarica del coordinamento della formazione con la scuola professionale e le aziende;
- h. provvede, se necessario, alla messa a disposizione di alloggi per i corsi;
- i. presenta un rapporto annuale alla Commissione di sorveglianza e dei cantoni coinvolti.

4.3 Direttive della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)

Deve essere applicato il regolamento della CSFP concernente le disposizioni finanziarie per i corsi interaziendali.

5 Convocazione

La Commissione dei corsi, in collaborazione con l'autorità cantonale competente, convoca i partecipanti. A tale scopo dirama convocazioni personali tramite invio alle aziende di tirocinio.

6 Obbligo di frequenza ed esonero

6.1 Obbligo di frequenza

La frequenza dei CI è obbligatoria per tutte le persone in formazione.

Le aziende formatrici sono responsabili della partecipazione dei loro apprendisti ai corsi.

6.2 Esonero / Assenze

Se per cause di forza maggiore, (quali malattia certificata dal medico o infortunio), le persone in formazione non possono partecipare ai corsi interaziendali, l'azienda formatrice deve dare immediata comunicazione scritta del motivo dell'assenza all'organizzatore del corso. Le assenze e gli eventuali esoneri devono essere comunicati ai rispettivi cantoni.

7 Durata e periodo

La durata ed il periodo dei corsi interaziendali dipendono dai piani di formazione.

7.1 CI Installatrice / Installatore di sistemi di refrigerazione AFC

- ▶ Corso 1 - 1° anno di apprendistato (1° semestre) 8 giorni
- ▶ Corso 2 - 1° anno di apprendistato (2° semestre) 5 giorni
- ▶ Corso 3 - 2° anno di apprendistato (3° semestre) 4 giorni
- ▶ Corso 4 - 2° anno di apprendistato (4° semestre) 4 giorni
- ▶ Corso 5 - 3° anno di apprendistato (5° semestre) 2 giorni
- ▶ Corso 6 - 3° anno di apprendistato (6° semestre) 2 giorni
- ▶ Corso 7 - 4° anno di apprendistato (7° semestre) 6 giorni
- ▶ Corso 8 - 4° anno di apprendistato (7° semestre) 2 giorni

Durata complessiva dei corsi interaziendali: 33 giorni

7.2 CI Progettista di sistemi di refrigerazione AFC

- ▶ Corso 1 - 1° anno di apprendistato (1° semestre) 3 giorni
- ▶ Corso 2 - 2° anno di apprendistato (4° semestre) 6 giorni
- ▶ Corso 3 - 3° anno di apprendistato (6° semestre) 3 giorni

Durata complessiva dei corsi interaziendali: 12 giorni

7.3 CI Addetta installatrice / Addetto installatore di sistemi di refrigerazione CFP

- ▶ Corso 1 - 1° anno di apprendistato (1° semestre) 8 giorni
- ▶ Corso 2 - 1° anno di apprendistato (2° semestre) 5 giorni
- ▶ Corso 3 - 2° anno di apprendistato (3° semestre) 4 giorni

Durata complessiva dei corsi interaziendali: 17 giorni

8 Rapporto dei corsi

Le prestazioni delle persone in formazione nei corsi interaziendali vengono valutate attraverso un rapporto di formazione. I criteri di valutazione sono stabiliti dalla Commissione dei corsi.

I rapporti sono inviati alle aziende formatrici entro 30 giorni dalla conclusione del corso.

9 Sorveglianza cantonale

Le autorità competenti del cantone in cui è ubicato il centro di formazione hanno accesso ai corsi in qualsiasi momento.

10 Finanziamento

10.1 Prestazioni dell'azienda formatrice

1. I costi dei corsi vengono fatturati alle aziende formatrici. L'importo fatturato non può superare le spese sostenute per ogni partecipante, detratti i finanziamenti da parte dell'ente pubblico.
2. Se per cause di forza maggiore, quali malattia certificata dal medico o infortunio, la/il partecipante ai corsi viene esonerata/o dalla frequenza prima dell'inizio o in fase di svolgimento del corso, l'azienda formatrice ha diritto al rimborso dell'importo versato, dedotte le spese sostenute. Il responsabile della formazione deve dare immediata comunicazione scritta al direttore del corso del motivo dell'assenza.
3. Il salario convenuto nel contratto di tirocinio dev'essere corrisposto alla persona in formazione anche durante lo svolgimento del corso.
4. Le spese supplementari, sostenute dai partecipanti durante la frequenza ai corsi, sono a carico dell'azienda formatrice.

10.2 Rendiconto

1. Il promotore del corso sottopone all'autorità del cantone in cui si svolgono i corsi, il preventivo, il programma dei corsi, l'orario delle lezioni e, a corsi ultimati, il rendiconto.
2. La Commissione dei corsi regola i contributi dei cantoni direttamente con le autorità cantonali competenti.

11 Emanazione

Il presente regolamento di organizzazione è stato emanato dall'assemblea generale dell'ASF su incarico della Commissione di sorveglianza per i corsi interaziendali.

Alpnach, 22. settembre 2021

Associazione Svizzera del Freddo (ASF)

Kurt Goetz
Il Presidente

Marco von Wyl
L'Amministratore